

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

SERGIO BELTRANI

- Presidente -

Sent. n. sez. 1848/2026

MARCO MARIA ALMA

- Relatore -

CC - 09/09/2026

IGNAZIO PARDO

R.G.N. 19568/2026

GIUSEPPE SGADARI

FRANCESCA SBRANA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

rappresentato ed assistito dall'avv. [REDACTED] - di fiducia

nel procedimento penale nei confronti di:

1. [REDACTED]

rappresentato ed assistito dall'avv. [REDACTED] - di ufficio

2. [REDACTED]

rappresentata ed assistita dall'avv. [REDACTED] - di fiducia

3. [REDACTED]

rappresentato ed assistito dall'avv. [REDACTED] - di ufficio

avverso la sentenza in data 20/3/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la



presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.

udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;

letta la memoria datata 22/6/2026 del difensore dell'imputata [REDACTED] che ha concluso chiedendo che il ricorso della persona offesa venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato con conferma della sentenza impugnata;

letta la memoria datata 23/6/2026 a firma del difensore della persona offesa ricorrente di replica alle conclusioni del Procuratore generale che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni scritte in data 17/7/2026 del difensore del ricorrente che ha ulteriormente insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 20 marzo 2025, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] e [REDACTED] in ordine ai reati di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 615-ter, 640-ter, commi 1, 2 e 3, cod. pen., per essere detti reati estinti per esito positivo della prova.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore di fiducia della persona offesa [REDACTED] deducendo con atto unico violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 464-bis cod. proc. pen. per mancata informazione alla persona offesa.

Rappresenta il difensore del ricorrente che:

a) nel corso del procedimento, gli imputati hanno richiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova e la richiesta è stata accolta dal giudice, con elaborazione del programma trattamentale da parte del U.E.P.E. e successivo esito positivo del percorso, cui è seguita la declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'articolo 464-septies cod. proc. pen.

b) l'intero iter procedimentale si è svolto senza alcuna effettiva



partecipazione della persona offesa la quale non ha mai ricevuto comunicazione dell'udienza preliminare, né della richiesta di messa alla prova, con conseguente radicale violazione del contraddittorio, nonostante che in atti vi fossero i recapiti del legale del [REDACTED] che, se contattato, avrebbe potuto prontamente indicare l'effettivo domicilio del proprio assistito;

c) nel caso in esame la dichiarazione di irreperibilità della persona offesa sarebbe quindi viziata *ab origine* non essendo stato previamente esperito un corretto iter notificatorio conforme alle disposizioni codicistiche con la conseguenza che la persona offesa non è mai stata posta in condizione di avere effettiva conoscenza del procedimento;

d) dalla sentenza impugnata emerge che la richiesta di messa alla prova è stata proposta nella fase delle indagini anche se in realtà è stata proposta all'udienza preliminare e che il giudice ha accolto il programma elaborato dal l'U.E.P.E. senza preoccuparsi del disposto dell'articolo 168-bis cod. proc. pen. che prescrive che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

Chiede, pertanto, la difesa del ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata e dell'ordinanza applicativa della messa alla prova con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Napoli affinché il procedimento sia rinnovato previa regolare instaurazione del contraddittorio.

3. Con memoria datata 22 giugno 2026 la difesa dell'imputata [REDACTED] ha dedotto:

a) l'inammissibilità del ricorso della persona offesa per carenza di interesse, concreto ed attuale, non esplicitato nel ricorso, sottolineando che l'indicazione contenuta nell'art. 168-bis, comma 2, cod. pen. ha natura prescrittiva ma non assoluta essendo previsto il risarcimento del danno solo "ove possibile";

b) la dedotta omissione di notifica alla persona offesa non determina una nullità assoluta del procedimento non essendovi indicazione della stessa tra i soggetti indicati negli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

c) l'assenza di lesione del contraddittorio sulla richiesta di messa alla prova in quanto sebbene la legge riconosca alla persona offesa il diritto di intervento, tuttavia, le osservazioni della stessa non vincolano il Giudice;

d) vi è prevalenza dell'intervenuta estinzione del reato all'esito positivo della prova e l'annullamento richiesto dalla persona offesa si tradurrebbe nella regressione del procedimento non per rivalutare l'esito della prova ma esclusivamente per consentire una partecipazione processuale che non avrebbe



incidenza sugli accertamenti oramai effettuati;

e) deve trovare applicazione nel caso in esame il principio di conservazione degli atti processuali.

4. Con memoria datata 23 giugno 2026 il difensore della persona offesa ricorrente ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale ribadendo il fatto che la persona offesa è stata illegittimamente esclusa dal poter interloquire in relazione alla messa alla prova degli imputati ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso con adozione dei provvedimenti consequenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre, innanzitutto, rammentare che, nell'ambito dell'iter procedimentale per la messa alla prova, l'art. 464-quater, comma 1, cod. proc. pen. testualmente dispone che «Il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, decide con ordinanza nel corso della stessa udienza, sentite le parti nonché la persona offesa, oppure in apposita udienza in camera di consiglio, della cui fissazione è dato contestuale avviso alle parti e alla persona offesa. Si applica l'articolo 127».

Lo stesso articolo di legge dispone, poi, al comma 7, che «Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento.

Infine, l'art. 464-septies, comma 1, cod. proc. pen. dispone che «Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.

Quanto all'iter procedimentale, occorre poi evidenziare che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova era stata avanzata dagli allora indagati nella fase delle indagini preliminari, che era stata all'uopo fissata una prima udienza in data 14 maggio 2024 all'esito della quale in Giudice riconosceva agli stessi l'invocato beneficio.

Emerge, poi, dagli atti che in data 8 aprile 2024 la Cancelleria del G.i.p.



aveva emesso avviso alle parti di celebrazione dell'udienza del 14 maggio 2024 e che nell'avviso stesso era indicata anche la persona offesa oggi ricorrente che risultava «domiciliato a [REDACTED] via [REDACTED]».

Ai fini della notifica alla persona offesa [REDACTED] venivano interessati i Carabinieri della Stazione di Milano "[REDACTED]" i quali con nota datata 3 maggio 2024 evidenziavano:

- di non avere rinvenuto il destinatario al predetto indirizzo;
- che la portinaia dello stabile ha riferito che ivi non risiedeva alcun condomino avente il nome del destinatario dell'avviso;
- che nella banca dati delle FF.OO. ed in quella dell'INPS non erano presenti dati utili al rintraccio del [REDACTED]
- che la predetta persona offesa non risultava censita all'anagrafe del Comune di [REDACTED]

Nel verbale di udienza del 14 maggio 2024 si dava quindi atto che la persona offesa non era presente in quanto risultata irreperibile.

Successivamente all'udienza del 20 marzo 2025, acquisita agli atti la relazione dell'UEPE le parti concordemente chiedevano estinguersi il reato loro ascritto ai sensi dell'art. 464-septies cod. proc. pen., richiesta, che come sopra accennato, veniva accolta.

Anche nel verbale di quest'ultima udienza si dava atto che la persona offesa era risultata irreperibile il 3 maggio 2024 a seguito di ricerche effettuate dalla P.G.

All'atto di nomina del difensore ed al ricorso per cassazione qui in esame risulta inoltre essere stata allegata una fotocopia della carta di identità del ricorrente che risulta rilasciata in data 8 gennaio 2021 e dalla quale emerge che il [REDACTED] all'atto del rilascio della stessa era residente a [REDACTED]

Occorre inoltre anche evidenziare che:

- nell'atto di denuncia-querela depositato in data 25 novembre 2021 la persona offesa [REDACTED] aveva dichiarato di risiedere a [REDACTED] via [REDACTED] e domiciliato a [REDACTED] in via [REDACTED]
- nello stesso atto detta persona offesa aveva delegato per la presentazione l'attuale difensore - avv. [REDACTED]
- la stessa avv. [REDACTED] aveva presentato già in data 6 dicembre 2023 (quindi in epoca anteriore alla celebrazione delle udienze) alla Procura della Repubblica di Napoli una istanza ai sensi degli artt. 335 cod. proc. pen. e 110-bis, disp. att. cod. proc. pen. al fine di conoscere la sorte del procedimento qui in esame.

3. Alla luce di quanto sopra evidenziato osserva il Collegio che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, l'iter procedimentale sopra descritto e



che ha portato all'ammissione degli imputati alla messa alla prova ed alla successiva declaratoria di estinzione dei reati agli stessi in contestazione per esito positivo della prova stessa risulta radicalmente viziato in quanto, contrariamente a quanto previsto dalla legge detto iter si è svolto senza alcuna effettiva partecipazione della persona offesa la quale per effetto di un iter notificatorio errato non ha mai ricevuto comunicazione dell'udienza preliminare, né della richiesta di messa alla prova, con conseguente violazione del contraddittorio.

La procedura notificatoria nei confronti della persona offesa – la presenza della quale nelle varie fasi procedurali è, come detto, espressamente prevista dalla legge – sostanzialmente operata solo attraverso ricerche condotte a [REDACTED] in via [REDACTED] è risultata pacificamente incompleta e l'irreperibilità della stessa non è stata correttamente ritenuta.

E' appena il caso di evidenziare che il [REDACTED] fin dall'atto di presentazione della denuncia-querela aveva indicato la propria residenza a [REDACTED] ed aveva anche nominato un difensore presso il quale ai sensi dell'art. 90-bis, lett. a-quinquies, cod. proc. pen. il querelante doveva considerarsi domiciliato e che, nonostante ciò, nessun tentativo di notificazione risulta essere stato effettuato nei predetti luoghi.

L'intervenuta violazione del principio del contraddittorio è quindi di tutta evidenza.

Resta solo da aggiungere che non si può certo concordare con quanto sostenuto dalla difesa dell'imputata [REDACTED] nella menzionata memoria del 22 giugno 2026, che sostanzialmente finisce per descrivere come superflua la possibilità di partecipare al contraddittorio della persona offesa in quanto le osservazioni della stessa non assumono alcun valore vincolante per il giudice ed indica una carenza di un interesse attuale della stessa a coltivare l'impugnazione e che comunque nel caso in esame non si troverebbe in presenza di una nullità assoluta.

In realtà così non è. La nullità, tempestivamente eccepita, risiede in una violazione del principio del contraddittorio previsto dalla legge ed il fatto che quanto espresso dalla persona offesa in tale sede non sia vincolante per il giudice non può privare detta parte processuale del diritto di esprimere le proprie argomentazioni in tal modo incidendo sulla decisione che il giudice è chiamato ad assumere.

4. Per le considerazioni esposte, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il prosieguo.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il prosieguo.

Così è deciso, 09/09/2026

Il Consigliere estensore
MARCO MARIA ALMA

Il Presidente
SERGIO BELTRANI

